

CTR FIRENZE RICONOSCE LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE

Ipoteca ok per crediti di differente natura

L'iscrizione ipotecaria eseguita sulla base di cartelle di pagamento contenenti crediti di diversa natura non può essere dichiarata illegittima quando, scorporate le somme di competenza di altro giudice rispetto a quello tributario, risulta fondata su un importo inferiore a 20.000 euro. Sono queste le conclusioni della sentenza della Ctr di Firenze n. 927 del 15 Maggio 2018 che ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, definito illogico e viziato, che aveva accolto le ragioni del contribuente. In materia di ipoteca, il nostro legislatore statuisce all'art. 77 del dpr 602 del 1973 che: «... il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (comma 1). L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro (comma 1-bis)». Nel

nostro caso, Equitalia aveva eseguito un'iscrizione ipotecaria su un immobile di proprietà del signor X in forza di venticinque diverse cartelle esattoriali, a loro volta formate sulla base di crediti di differente natura. Il contribuente ha proposto ricorso alla Ctp di Grosseto lamentando l'illegittimità della iscrizione ipotecaria fondata su un credito inferiore a 20.000 euro. Il giudice di primo grado ha accolto le ragioni del contribuente e ha disposto la cancellazione della iscrizione dell'ipoteca, in quanto il credito contestato risultava costituito in gran parte da debiti maturati verso la Cassa nazionale di previdenza forense e da contestazioni del codice della strada; ovvero da somme che, ai sensi dell'art. 21 dlgs n. 46 del 1999, riguardano rapporti di diritto privato e che possono essere iscritte a ruolo solo «quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva». Per la Ctp di Grosseto, l'accertamento sull'esistenza e sulla validità di questi crediti spetta all'autorità giudiziaria ordinaria; di conseguenza non si realizza il presupposto stabilito dall'art. 77 del dpr 602 del 1973 che prevede il superamento di una determinata soglia ai fini dell'iscrizione

ipotecaria.

In secondo grado, Equitalia ha proposto appello per opporsi al ragionamento del giudice di primo grado sulla scorporazione dei crediti, sulla competenza dei giudici collegata alla natura del credito e sulle ripercussioni in termini di procedura esecutiva. La Ctr di Firenze ha annullato la decisione dei giudici di primo grado che avevano sottratto dal credito complessivo a sostegno della iscrizione ipotecaria, sia i crediti verso la Cnf che quelli per le violazioni al codice della strada. Operando in questo modo, la Ctp di Grosseto era giunta alla conclusione che non vi era un credito superiore a 20.000 euro. La Ctr ha affermato che il contribuente aveva proposto opposizione all'iscrizione di ipoteca per il credito di natura previdenziale-contributivo anche davanti al giudice di lavoro di Grosseto che aveva accolto le sue ragioni soltanto per una sola cartella di pagamento. Per la Ctr, il fatto che il giudice tributario debba limitarsi a decidere per la parte di crediti sui quali è competente, non determina l'inesistenza degli ulteriori crediti per iscrivere ipoteca.

Giuseppe D'Amico